



S6 GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile Gertoux Mario

ORIGINALE

ORDINANZA N. 6 DEL 16/01/2019

Oggetto: Ordinanza taglio/potatura piante e vegetazione lungo le strade e aree comunali e di uso pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATO lo stato di fatto di terreni di proprietà privata con presenza di piantagioni confinanti con strade comunali e vicinali nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano;

CONSIDERATO CHE costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale, la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade comunali e vicinali nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano;

VISTI gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D. Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) in particolare l'art. 107;

VISTO il Decreto Sindacale n. 71 del 29/06/2018 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio n. 6 – Gestione del Territorio del Comune di Borgo a Mozzano;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica dello stesso;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i., data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

RITENUTO, per l'anno 2019, di emettere ordinanza finalizzata all'eliminazione del pericolo derivante da possibili cadute di piante, massi o altro materiale sulla sede stradale;

ORDINA

che tutti i proprietari (o parimenti responsabili ai sensi di legge ai fini della presente) di piantagioni poste a dimora in terreni che siano confinanti con strade comunali e vicinali situati nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada o che per la loro conformazione o ubicazione possono essere ritenute pericolose per la circolazione stradale, dovranno provvedere a:

- 1. Tagliare piante e rami delle piante, radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.**
- 2. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.**
- 3. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.**
- 4. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**

Dalla data di emissione della presente ordinanza gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti con tempestività in ordine a situazioni di ravvisata esigenza di ripristino e/o mantenimento delle condizioni di sicurezza e dovranno inoltre essere eseguiti costantemente, secondo le naturali esigenze di crescita e sviluppo della vegetazione e nel rispetto delle vigenti norme in materia forestale, fatto salvo quanto espressamente ricondotto al Codice della Strada, gli interventi di adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade.

In caso di inottemperanza del presente provvedimento si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'articolo 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltretutto dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione proprietaria delle strade di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori, con diritto di rivalsa sui soggetti inadempienti.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Della presente ordinanza sarà data notizia agli organi di informazione locali, e copia della stessa sarà diffusa anche in locali pubblici o altri luoghi di interesse generale nelle frazioni comunali, al fine di garantirne la massima diffusione.

RICORDA CHE

in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.



INVIA

Il presente provvedimento al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Lucca, all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Borgo a Mozzano.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 5 III c. della legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio n.6 Gestione del Territorio, Geom. Mario Gertoux.

Ai sensi dell'art. 3 IV c. della legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

RAMMENTA ALTRESI'

il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Per informazioni, rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Gestione del Territorio tel. n. 0583/820408-46-44-50

Il Responsabile del Servizio

Gertoux Mario